



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

## PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO

**DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA PER BIOPSIE PROSTATICHE A FUSIONE DI IMMAGINE (FUSION BIOPSY) COMPRENDENTE L'ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER 60 MESI , OCCORRENTE PER LA S.O. DI UROLOGIA DEL NUOVO OSPEDALE DI VERDUNO TRAMITE R.D.O. MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.L.GS 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA.**

**R.D.O. N. 2251162- GARA N 7362243 - CIG 7822688E57.**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i, i sottoscritti componenti della Commissione Giudicatrice di gara, nominati con determinazione n. 479 del 19/04/2019 dichiarano di:

- non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 35-bis del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 (A),
- non essere in situazioni di conflitto, anche potenziale, d'interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241 (B), dell'art. 6, comma 2 (C) e dell'art. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 (D),
- non rientrare negli obblighi di astensione di cui all'art. 7 del Codice aziendale di comportamento approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 539 del 19/12/2018 (E),
- non trovarsi, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, nelle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016 (F).

Alba, li 13.05.2019

firma:

Presidente	FRANCESCO VARVELLO	
Componente	CLAUDIO MONTI	
Componente	MARCO CERRATO	

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**Note:**

**(A) Art. 35-bis - D. L.vo n. 165/2001:**

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

**(B) Art. 6-bis - Legge n. 241/1990:**

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

**(C) Art. 6, comma 2 - D.P.R. n. 62/2013:**

Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

**(D) Art. 7 - D.P.R. n. 62/2013:**

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

**E) Art. 7 - Codice di comportamento aziendale delib. D.G. n. 539/2018:**

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. Il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dall'insorgere della situazione di incompatibilità e/o conflitto di interessi, al Direttore di Struttura responsabile dell'Ufficio/Servizio di appartenenza ovvero, laddove si tratti di Direttore di struttura complessa, al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza aziendale le ragioni che possono comportare un conflitto di





**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

interesse con l'Azienda per le conseguenti determinazioni.

3. Sull'astensione del dipendente decide il Responsabile dell'Ufficio/Servizio di appartenenza, che dovrà dare riscontro scritto (entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento) alla comunicazione prodotta dall'interessato, motivando la propria decisione di merito ed eventualmente individuando un sostituto per la trattazione della pratica. Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio provvede anche ad organizzare un sistema di archiviazione dei casi di astensione.

4. Sull'astensione dei Direttori di S.C., o comunque dei responsabili di Ufficio/Servizio, decide il Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza, sentito il parere dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, con le stesse modalità operative di cui al comma precedente.

5. L'obbligo di astensione in tutti i casi previsti dagli artt. 6, 2° c. e 7, 1° c. del "Codice generale" si estende anche a tutti i collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo conferito.

**(F) art. 77 – D. L.vo n. 50/2016**

comma 4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

comma 5. Coloro che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

comma 6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

comma 9 Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.

**Art. 51 – Codice procedura civile:** Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.